

**CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE
COMUNALE DEGLI ARDENTI E
PROVINCIALE "A. ANSELMI"
V I T E R B O**

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'
2017-2019**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 29/03/2017

INDICE

1. Introduzione	pg. 1
2. Norme di riferimento	pg. 2
3. Procedimento di adozione, elaborazione ed attuazione del programma	pg. 3-4
4. Misure di monitoraggio e di efficacia della trasparenza	pg. 5
5. Accesso civico	pg. 6
6. Soggetti responsabili	pg. 7
7. “Dati ulteriori”	pg. 7

1. Introduzione

Con Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 *e.s.m.e.i.* (Dlgs n. 97/2016), in base alla delega contemplata nella L. 190/2012, *si è provveduto al "riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni"*.

Infatti, la Legge n. 190/2012 introduce nell'ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e individua proprio nella trasparenza lo strumento principale per conseguire detti obiettivi, in quanto consente un "controllo" democratico del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

All'art. 1 del D. Lgs n. 33/2013 si definisce la trasparenza, così come modificato dal Dlgs n. 97/2016, come *"accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati alle attività amministrative e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

La legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 c. 2 lettera m) della Carta Costituzionale e secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 novembre 2009, n. 150, tale esigenza è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabiliti dalla legge.

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016), riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, introduce nuovi obblighi di pubblicità, disciplina, per la prima volta, l'istituto dell'accesso civico e introduce delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli. In particolare, il Decreto prevede che nei siti istituzionali debba essere creata la sezione "Amministrazione trasparente" che sostituisce la precedente "Trasparenza, valutazione e merito" (ex art. 11, c. 8 Dlgs 150/2009) e individua i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare in formato aperto. Il presente Programma è pubblicato all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dalla home page del portale istituzionale del Consorzio Biblioteche di Viterbo.

Con tale programma il Consorzio intende attuare il principio di trasparenza così come enunciato all'art. 1 del Dlgs n. 33/2013 e garantire un'adeguato livello di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati e informazioni riguardanti l'amministrazione, al fine di agevolare un rapporto diretto fra amministrazione e cittadino.

2. Norme di riferimento

Qui di seguito si elencano le principali fonti normative di riferimento per la stesura del programma triennale della trasparenza e l'integrità:

- D.Lgs 150/2009: adeguato livello di trasparenza, linee guida per i siti web per la P.A;
- Deliberazione n. 105 del 15/10/2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
- Deliberazione n. 88 del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- Deliberazione n. 02 del 05/01/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione dell'Integrità e la Trasparenza (CIVIT);
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 *"riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni"*;
- Deliberazione n. 50 del 04/07/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione dell'Integrità e la Trasparenza (CIVIT);
- Deliberazione n. 65 del 31/07/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione dell'Integrità e la Trasparenza (CIVIT);
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2013 del 19/07/2013;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015;
- Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016.

3. Procedimento di adozione, elaborazione ed attuazione del programma.

Il Consorzio delle Biblioteche di Viterbo adotta il PTTI con Delibera Assembleare entro il 31 marzo di ogni anno ha come Responsabile della Trasparenza del Consorzio il Segretario dell'Ente, il Dott. Luigi Celestini, nominato con la Deliberazione Assemblea Consortile n. 8 del 27/11/2015.

Il Responsabile della Trasparenza dovrà garantire e definire i seguenti obiettivi strategici:

- a) pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*” dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013;
- b) definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l'integrità;
- c) interventi di aggiornamento delle informazioni riportate nella sezione “*Amministrazione trasparente*”;
- d) il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal Piano;
- e) la gestione dell'accesso civico;
- f) il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati).

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione – il Segretario dell'Ente – oltre agli obiettivi strategici sopra elencati, deve curare anche la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'Ente, il monitoraggio sull'attuazione e, la pubblicazione, sul sito istituzionale dei dati risultanti dal monitoraggio stesso, assicurandosi che gli stessi siano presi in considerazione in sede di aggiornamento del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, così che si possa prevedere nel piano stesso, la formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno determinato le condotte censurate, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. n.62/2013.

Il presente programma sarà oggetto di specifica comunicazione tramite opportuna pubblicazione sul sito del consorzio: www.bibliotecaviterbo.it nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, l'amministrazione si impegna inoltre, in occasione delle assemblee dei soci consorziati a illustrare loro gli interventi di aggiornamento e di reimpostazione, eventualmente intervenuti, sul sito web consortile.

Il Responsabile della trasparenza si potrà avvalere, per la realizzazione del presente “programma”, della collaborazione dei dipendenti del Consorzio, sia relativamente al settore amministrativo che a quello del servizio di biblioteca.

La collaborazione di cui sopra, che potrà essere richiesta dal Responsabile potrà riferirsi anche al merito, oltre che alla mera raccolta e pubblicazione dei dati e delle informazioni. Bisognerà tener conto, ove previsto, delle scadenze previste dalla normativa nel pubblicare quanto sopra e, laddove

non sia presente una scadenza, ci si attiene al principio della tempestività, che va relazionato ai portatori di interesse e, quindi, la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile per consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali ad esempio: accesso agli atti o la proposizione di ricorsi giurisdizionali. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile e come stabilisce l'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 i dati e i documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali e quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 agli articoli: 14 comma 2 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*) e 15 comma 4 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*).

4. Misure di monitoraggio e di efficacia della trasparenza.

Viste le ridotte dimensioni dell'ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale, il quale, oltre a coordinare e organizzare una idonea struttura web, provvede a predisporre apposite verifiche sulla corretta, completa e aggiornata pubblicazione degli stessi.

Le misure organizzative in materia di pubblicazione delle informazioni sono finalizzate a consentire la massima efficacia nella fruibilità agli utenti dei dati pubblicati, i quali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- **completi ed accurati**: i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso dei dati provenienti dai documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza alcuna omissione;
- **comprensibili**: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente, tenuto che se così non fosse ciò rappresenterebbe, sicuramente, un serio ostacolo alla sua piena fruibilità da parte dell'utente interessato;
- **non frammentati**: evitare, ove possibile, la pubblicazione in punti diversi del sito dei dati, al fine di facilitare una migliore comprensione e fornire agli utenti un valore aggiunto di conoscenza sulla struttura o sul funzionamento amministrativo dell'ente, infatti la frammentazione dei dati impedisce di poter effettuare una immediata comparazione o calcoli aggregati e meno che non si provveda a complesse e dispendiose operazioni.

Il Responsabile della Trasparenza dovrà farsi carico anche che le informazioni o i dati pubblicati sul sito istituzionale nell'apposita sezione dedicata siano:

- **aggiornati**: per ogni dato il responsabile deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento ed il periodo di tempo a cui si riferisce;
- **tempestivi**: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali che possa essere utile fruita dall'utente, come ne sono esempio: la pubblicazione di bandi di concorso o di gara e, più in generale, le informazioni relative alle fasi di procedimenti o in corso di svolgimento;
- **pubblicati in formato aperto**: ciò al fine della comparazione e del riutilizzo delle informazioni e dei documenti pubblicati. Si tenga presente che la L. 1910/2012 all'art. 1 commi: 32, 35 e 42 definisce che per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni di uso diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettare l'integrità. Un'alternativa ai formati aperti è rappresentato dal formato ODF (Open Document Format).

5. Accesso civico

Al fine di assicurare l'accesso civico ai sensi dell'*art. 5 del D.Lgs. 33/2013* e cioè il diritto di chiunque di richiedere documenti informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni, pur essendo obbligate hanno omesso di pubblicare.

In tal caso l'interessato dovrà inoltrare la propria richiesta rivolgendola direttamente al Responsabile della Trasparenza per il Consorzio a mezzo Protocollo del Consorzio oppure via pec all'indirizzo: allegando la fotocopia del documento d'identità valido.

L'ente, entro trenta giorni, dall'istanza dell'interessato dovrà procedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e contestualmente trasmetterlo al richiedente ed agli eventuali cointeressati, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata; è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione. Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

L'accesso civico dà a chiunque la possibilità di vigilare, attraverso il sito istituzionale dell'ente, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma, soprattutto, sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il "potere" di controllare, democraticamente, la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio della corruzione così come individuate dalla Legge n. 190 del 2012.

L'accesso come sopra riportato, non va assolutamente confuso con l'accesso disciplinato ex L. 241/90 *e.s.m.e.i.* sia con riferimento all'oggetto che alle modalità. Infatti l'accesso civico si può esercitare soltanto nei confronti di atti la cui pubblicazione sia obbligatoria e risulta essere stata omessa e non è sottoposto a nessun pagamento dei diritti per ricerca e riproduzione così come non è sottoposto ad alcuna limitazione.

6. Soggetti responsabili.

1. Il Commissario Straordinario con apposita delibera designa il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
2. L'Assemblea del Consorzio adotta con Deliberazione il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
3. Revisore dei Conti che svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art. 44 dLgs 33/2013);
4. Tutti i dipendenti e collaboratori che informano il Responsabile della Trasparenza, ove accertino l'assenza o il mancato aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. Il Responsabile della trasparenza il quale provvede:
 - all'aggiornamento del programma;
 - controlla il regolare adempimento degli obblighi di pubblicazione e segnala all'organo di indirizzo politico (l'Assemblea del Consorzio), al Revisore dei Conti e ad all'ANAC eventuali problematiche;
 - controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
 - garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal Piano;
 - coinvolge gli stakeholder per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle all'organo politico e tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare.

7. "Dati ulteriori"

Il Consorzio Biblioteca di Viterbo, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale, pubblica sul proprio sito istituzionale dati ulteriori, nella sottosezione "Altri contenuti", a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge e ciò al fine di accrescere il livello di trasparenza: